

CONVENZIONE QUADRO DI RICERCA

tra

la Società BASSILICHI S.p.A, di seguito denominata "**BASSILICHI**", con sede legale in Monteriggioni, Loc. San Martino, Via delle Nazioni Unite 30/32, Codice Fiscale e P. IVA 03615460486), rappresentata dal Direttore Generale, sig. Leonardo Bassilichi;

e

l'Università di Pisa con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, codice fiscale 80003670504, di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro-tempore, prof. Massimo Augello (l'UNIVERSITÀ e BASSILICHI indicate, singolarmente o congiuntamente, anche come la "**Parte**" o le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- BASSILICHI è una società di servizi, da oltre cinquant'anni partner di banche, imprese e pubblica amministrazione, operante a livello nazionale nel settore del Business Process Outsourcing, in particolare nell'area della Monetica, del Back Office e della Sicurezza;
- BASSILICHI ha recentemente aperto una propria filiale a Pisa;
- BASSILICHI ritiene che il rapporto con l'UNIVERSITÀ possa diventare strategico per lo sviluppo e l'acquisizione di maggiori conoscenze nei settori in cui opera, ritenendo queste componenti fondamentali per l'accrescimento della "catena del valore" e per creare innovazione;
- l'UNIVERSITÀ intende perseguire una strategia di continua apertura nei confronti del mercato e degli enti, ed in particolare di quelli che insistono sul territorio di riferimento, affinché si determinino sinergie che avvantaggino entrambi;
- un'attività di collaborazione di ricerca e di scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico potrà valorizzare e potenziare entrambe le Parti e, al tempo stesso, dare luogo a importanti ricadute in ambito industriale;
- l'UNIVERSITÀ, per far fronte ai nuovi scenari economico-sociali, pone al centro della propria offerta formativa un crescente collegamento tra il sistema universitario e il mondo del lavoro e della produzione.

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Natura della collaborazione

BASSILICHI e l'UNIVERSITÀ intendono collaborare al fine di sviluppare attività di ricerca in settori di interesse comune alle Parti.

A tale scopo e per favorire la "circolarità" della conoscenza, BASSILICHI intende dar vita ad un laboratorio di ricerca (nel seguito il "**Laboratorio**") - all'interno della propria filiale di Pisa- in cui studenti e ricercatori potranno collaborare con il team di Ricerca & Sviluppo di Bassilichi per sviluppare ricerche ed innovazioni.

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Le attività del Laboratorio ed in generale la collaborazione e ricerca oggetto della presente Convenzione saranno inizialmente rivolte, ma non per questo limitate, a tre aree specifiche di interesse:

- Applicazioni di mobile payment
- Soluzioni di dematerializzazione/automazione dei processi
- Videoanalytics: analisi video e analisi comportamentale

La collaborazione si potrà estendere nel tempo anche ad altre aree di ricerca di comune interesse delle Parti.

Art. 3 - Modalità della collaborazione

L'attuazione della presente Convenzione sarà attivata attraverso:

- specifici contratti (nel seguito i "**Contratti**"), il cui contenuto sarà concordato fra le Parti ed approvato dai responsabili della Convenzione (Art. 4);
- borse di approfondimento, di ricerca o di dottorato;
- altre eventuali forme di collaborazione analoghe alle precedenti.

In relazione ai Contratti, alle borse di studio e alle altre eventuali attività di cui sopra, le modalità di attuazione saranno definite con appositi accordi successivi.

L'attività svolta dal personale e da collaboratori di ciascuna delle Parti non implica alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra Parte e, pertanto, il medesimo personale manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con il rispettivo datore.

Art. 4 - Responsabili

Per quanto riguarda l'esecuzione della presente Convenzione BASSILICHI affida la responsabilità alla sig.ra Gianna Biagiotti e l' UNIVERSITÀ al prof. Paolo Ferragina .

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata nel più breve tempo possibile alla controparte con lettera raccomandata.

Art. 5 - Corrispettivi

Per l'esecuzione dei Contratti di cui al precedente art. 3, BASSILICHI riconoscerà a favore dell'UNIVERSITÀ i corrispettivi economici previsti negli stessi contratti, il cui importo e modalità di erogazione saranno concordati tra le Parti.

Art. 6- Luogo della ricerca

Le attività di ricerca saranno effettuate prevalentemente presso il Laboratorio ospitato negli uffici di BASSILICHI. Al Laboratorio di BASSILICHI potrà pertanto accedere il personale dell'UNIVERSITÀ incaricato di collaborare nell'attività di ricerca, nonché titolari di assegni di ricerca, borse di approfondimento, di ricerca o di dottorato, o altro tipo di collaborazione o contratto conferito nell'ambito dei Contratti.

Le attività di ricerca potranno altresì essere svolte presso locali e laboratori dell'UNIVERSITÀ.

Art. 7 – Copertura assicurativa. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

BASSILICHI e l'UNIVERSITÀ, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

Il Responsabile dell'attività di ricerca in convenzione, sia essa BASSILICHI o UNIVERSITÀ, si configura a tutti gli effetti come Responsabile dell'Attività di Ricerca in Laboratorio, così come definito dal D.M. n. 363/98, ed è tenuto agli obblighi previsti per tale figura.

Art. 8 - Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna (per sé ed il proprio personale) a considerare strettamente confidenziale e riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, sui clienti, contabile, relativa a prodotto, a 'piani di business' e ad operazioni di business e ad attività amministrative, finanziarie, o di marketing di pertinenza dell'altra Parte (di seguito "**Informazioni**") di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

Inoltre, ciascuna Parte si impegna nei confronti dell'altra a:

- (a) utilizzare le Informazioni unicamente per i fini della collaborazione;
- (b) mantenere le Informazioni riservate e sotto il proprio controllo proteggendole con appropriate misure di sicurezza, restando inteso, tuttavia, che potrà rivelare in tutto o in parte le Informazioni ai propri amministratori, dirigenti, dipendenti e a collaboratori e/o consulenti secondo quanto strettamente necessario in relazione alle sole finalità della collaborazione e farà in modo che tali soggetti trattino tali Informazioni in maniera riservata. Qualora fosse richiesto, nel corso di procedimenti giurisdizionali o amministrativi, di rivelare in tutto o in parte le Informazioni, la parte interessata comunicherà tempestivamente e per iscritto alla controparte detta richiesta, nei limiti di quanto legalmente possibile, al fine di consentirle di svolgere ogni azione a sua tutela.

A parziale ed espressa deroga di quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo, le Parti si danno reciproca autorizzazione a rendere pubblica l'informazione relativa all'esistenza della presente Convenzione, del Laboratorio e dei suoi scopi, mantenendone peraltro riservati i contenuti di dettaglio, i termini e le condizioni.

Art. 9 - Proprietà Industriale

Fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, tutti i risultati totali o parziali derivanti dai Contratti ed in genere dalle attività di cui alla presente Convenzione e del Laboratorio (compresi eventuali brevetti, patents, copyrights o trademarks) saranno di completa ed esclusiva proprietà di BASSILICHI.

Art. 10 - Pubblicità dei risultati

I risultati conseguiti nell'ambito della presente Convenzione saranno pubblicati e/o diffusi con modalità da concordarsi fra le Parti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento di BASSILICHI e dell'UNIVERSITÀ quali enti patrocinanti le attività medesime.

Art. 11 - Normativa sulla Privacy

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali, relativi al presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento, nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs 196/03.

BASSILICHI, a sua volta, si impegna a trattare i dati personali dell'UNIVERSITÀ, unicamente per le finalità previste dal presente contratto di ricerca e nel pieno rispetto delle norme di cui al detto D.Lgs 196/03.

Art. 12 - Durata

La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.

Le parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi; lo scioglimento della presente convenzione non produce effetti automatici sui Contratti in essere al momento del recesso, che restano regolati, quanto alla risoluzione, dai relativi atti.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione della presente Convenzione, qualora le Parti non riescano a definirla amichevolmente, è competente a decidere il foro di Pisa.

Art. 14 - Registrazione

La presente Convenzione Quadro viene redatta in duplice copia originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a carico della Parte interessata.

Pisa, 9/1/2012

Università di Pisa
Il Rettore (prof. M. Augello)



BASSILICHI S.p.A.
Il Direttore Generale (sig. Leonardo Bassilichi)


